

Divisione I
Servizio Risorse Umane
Ufficio Personale dirigente e tecnico amministrativo

Prot. n. 3421

Viterbo, 10/03/2017

Al Personale

Oggetto: Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro

In data 7 marzo 2017 la Contrattazione Integrativa di Ateneo ha stipulato l'accordo definitivo riguardante, tra l'altro, le modifiche ed integrazioni al Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro del 16/10/2015.

Il testo del nuovo CCIL è stato pubblicato sul sito di Ateneo, nella sezione *Amministrazione trasparente/Personale/Contrattazione integrativa/Contratti integrativi*, alla pagina:

<http://www.unitus.it/it/unitus/contratti-integrativi-/articolo/contratti-integrativi>

Tra le modifiche intervenute, si segnala quella relativa all'art. 10 - *Periodi di chiusura*. Al comma 3 è stato introdotto il riferimento all'art. 27 del CCNL 16/10/2008 oltre che all'art. 28. Durante i periodi di chiusura dell'Ateneo i dipendenti potranno, quindi, giustificare l'assenza utilizzando anche i riposi compensativi (RCO - RAP) oltre che le ferie e le festività soppresse.

E' stato introdotto l'art. 11bis - *Assenze per gravi motivi ore*. In relazione ai permessi retribuiti per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati o autocertificati, sono stati individuati i casi aventi carattere di gravità per i quali è possibile usufruire delle 18 ore previste all'art. 30, comma 2 del CCNL 16/10/2008. Al di fuori dei casi elencati il dipendente non potrà giustificare l'assenza con "GMO - *gravi motivi ore*", ma dovrà ricorrere ad altri istituti contrattuali. La contrattazione integrativa di ateneo ha comunque firmato la clausola di salvaguardia, in base alla quale l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali altre tipologie, oltre quelle elencate, che presentino carattere di gravità.

Per una migliore gestione delle presenze/assenze del personale, si ricorda che il dipendente è tenuto a trasmettere tempestivamente la documentazione che giustifica l'assenza dal lavoro, come da disposizioni impartite con nota prot. 2822 del 10/03/2014 - *Digitalizzazione procedure di invio delle certificazioni per permessi e abolizione invio foglio cartellino presenze*, pubblicata sul sito di Ateneo alla pagina:

<http://www.unitus.it/public/contenuti/ExJSite/Ufficio%20Personale/Presenze/nota%20prot%20n%202822%20del%2010%203%202014.pdf>

L'inoltro tempestivo della documentazione è dovuto anche nel caso di frequenza a corsi di formazione non organizzati dall'Amministrazione Centrale, siano essi obbligatori o facoltativi, svolti in sede o fuori sede. Le disposizioni al riguardo sono state impartite con nota prot. 1530 del 10/02/2014 - *Partecipazione a corsi in sede e fuori sede non organizzati dall'Amministrazione Centrale*, pubblicata sul sito di Ateneo alla pagina:

<https://www.unitus.it/public/contenuti/ExJSite/Ufficio%20Personale/formazione/Corsi%20di%20formazione.pdf>

Le dichiarazioni rese dal dipendente a supporto di una richiesta di permesso devono essere complete di tutte le indicazioni relative a luogo, data, orario, nominativo, grado di parentela, ecc., al fine di consentire all'Amministrazione di poter effettuare i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni, come già indicato nella nota prot. 4235 del 15/05/2012 - *Autocertificazioni e documentazioni fornite all'Ufficio Personale come giustificativi*, pubblicata sul sito di Ateneo alla pagina:

<http://www.unitus.it/public/contenuti/ExJSite/Ufficio%20Personale/Presenze/circolare%20x%20autocertificazioni.pdf>

Si rammenta, inoltre, l'obbligo di comunicare tempestivamente il motivo di una eventuale assenza al responsabile di struttura. In caso di malattia la comunicazione deve essere effettuata entro le ore 9:00 anche all'Ufficio Personale dirigente e tecnico amministrativo per consentire l'inoltro della richiesta di visita medico-fiscale alla ASL competente, come disposto al paragrafo 1.3 della nota prot. 270 del 13/01/2009 - *Visite fiscali*, pubblicata sul sito di Ateneo alla pagina:

<http://www.unitus.it/public/contenuti/ExJSite/images/circolare20091213.pdf>

A parziale rettifica di quanto riportato nella sopra richiamata nota prot. 270 del 13/01/2009 - allegato 3) lettera d), si comunica che **non è consentita la frazionabilità in ore dei permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/1992 per assistenza**. L'ARAN ha pubblicato la raccolta sistematica degli orientamenti applicativi riguardanti i permessi retribuiti del comparto Università, escludendo l'utilizzo frazionato di 18 ore mensili, in quanto non espressamente previsto dal vigente CCNL del comparto università. Tali disposizioni sono pubblicate nella sezione del sito di Ateneo *Amministrazione Trasparente/Personale/Contrattazione collettiva*:

<http://www.unitus.it/it/unitus/personale-2/articolo/contrattazione-collettiva>

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Prof. Vincenzo Sforza

